

**SCHEMA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA DEI
FONDI PENSIONE APERTI**

Il presente documento, recante lo schema di Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'organismo di sorveglianza dei fondi pensione aperti, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro il 15 settembre 2009** al seguente indirizzo di posta elettronica: consultazione@covip.it.

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti, con l'indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Roma, 10 luglio 2009

SCHEMA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA DEI FONDI PENSIONE APERTI

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE PER LA PUBBLICA CONSULTAZIONE

Con l'allegato Schema di *Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'organismo di sorveglianza* si intende rivedere l'assetto complessivo delle previsioni volte a regolare l'organismo di cui all'art. 5, commi 4 e seguenti, del Decreto lgs. n. 252/2005 (di seguito: Decreto).

Tale revisione si rende necessaria considerato che il Decreto prevede che, a seguito del primo biennio di attività, l'organismo di sorveglianza sia integrato con rappresentanti delle collettività di lavoro aderenti su base collettiva, in presenza di adesioni collettive che comportino l'iscrizione di almeno 500 dipendenti di una medesima azienda o di un medesimo gruppo.

E' in particolare intendimento della Commissione pervenire a una definizione dell'ambito di attività dell'organismo in modo che, nel sostanziale rispetto delle previsioni di rango primario, ne venga assicurata una corretta e utile integrazione nel modello di governo dei fondi pensione aperti, anche tenendo conto degli altri organi e funzioni che concorrono alla realizzazione dello stesso (consiglio di amministrazione, collegio dei sindaci, funzione di controllo interno, responsabile del fondo...). E' inoltre necessario definire con chiarezza le attribuzioni spettanti all'organismo nonché le modalità di svolgimento dell'attività, anche al fine di meglio delinearne gli eventuali ambiti di responsabilità.

Si ha presente che l'art. 5, comma 6, del Decreto, attribuisce all'organismo sia il compito di *rappresentare gli interessi degli aderenti* sia quello di *verificare che l'amministrazione e la gestione del fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi*.

Nella definizione dei compiti dell'organismo di sorveglianza, risulta pertanto necessario individuare un adeguato temperamento dei due obiettivi, tenendo conto anche di quanto essi siano in parte già presenti nella regolamentazione relativa agli altri organi che partecipano alla *governance* dei fondi aperti (in primo luogo, del responsabile del fondo). Infatti, una caratterizzazione del ruolo dell'organismo, più spinta verso lo svolgimento di un ruolo di rappresentanza di interessi ovvero più orientata all'espletamento di una funzione di controllo, produce conseguenze sui diversi profili qui oggetto di disciplina (ad esempio, numerosità, composizione, funzioni, modalità di svolgimento dell'attività...).

La Commissione attribuisce grande rilievo alle osservazioni e ai suggerimenti che gli operatori vorranno formulare nel corso della consultazione, anche alla luce dell'esperienza maturata nella prima fase di realizzazione del nuovo assetto di *governance* dei fondi pensione aperti. Le disposizioni potranno, quindi, essere messe a punto sulla base delle considerazioni che perverranno, anche con riferimento al temperamento dei due obiettivi sopra menzionati.

Nel rinviare al testo allegato per ogni altro aspetto, si reputa necessario chiarire in questa sede alcune delle scelte operate.

In primo luogo, si è ipotizzato di definire una soglia massima al possibile numero di componenti l'organismo (nello Schema, tale soglia è fissata, in prima ipotesi, in dieci unità). Si reputa infatti che la corretta funzionalità dell'organismo possa essere compromessa laddove il numero di componenti fosse particolarmente elevato. E' peraltro chiaro che la soglia prospettata è strettamente correlata al ruolo che l'organismo è chiamato svolgere: tale soglia potrebbe essere anche più elevata, ovvero essere rimossa ove si attribuisca preminenza alle funzioni di rappresentanza.

Lo Schema non contiene previsioni in merito alla procedura di designazione dei rappresentanti delle aziende e dei lavoratori. In assenza di prescrizioni di legge e in considerazione dell'esigenza di favorire quanto più possibile la partecipazione delle collettività aventi titolo a concorrere alla composizione dell'organismo, si ritiene che le procedure possano essere definite in autonomia da ciascuna delle collettività, aziendali o di gruppo, interessate. Si reputa che in tali spazi di flessibilità le collettività potranno prevedere (a titolo esemplificativo), eventualmente negli stessi accordi che disciplinano l'adesione al fondo, l'adozione o meno del metodo elettivo o, anche, l'attribuzione del diritto di designazione alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi medesimi ovvero eventuali diversi utili criteri.

Parimenti, lo Schema omette ogni riferimento alla remunerazione dei rappresentanti delle collettività aderenti, considerata la molteplicità di situazioni lavorative nelle quali i soggetti designati possono trovarsi a operare (l'incarico potrebbe essere affidato a soggetti esterni alla struttura aziendale ovvero assegnato a dipendenti dell'azienda interessata o dell'organizzazione sindacale che procede alla designazione). Si reputa pertanto utile lasciare alle collettività di riferimento autonomia anche in questo ambito. D'altronde, la varietà delle situazioni riscontrabili non consentirebbe di definire univocamente né la spettanza della remunerazione né il relativo criterio di determinazione.

Di conseguenza, nell'allegato Schema si è reputato preferibile limitare il riferimento alla remunerazione dei componenti nominati dalla società istitutrice del fondo, precisando anche, in continuità con quanto previsto nelle disposizioni attualmente in vigore, che tale onere può fare carico alla società stessa ovvero, in tutto o in parte, al fondo. Per contro, è da intendere che non possono essere fatti gravare sulla società istitutrice o sul fondo i compensi eventualmente riconosciuti ai rappresentanti delle collettività.

Si fa infine presente che, a esito della presente procedura di consultazione e della emanazione delle disposizioni qui in esame, la Commissione potrà valutare l'utilità di intervenire su alcuni profili relativi alla disciplina del Responsabile del Fondo, anche al fine di un migliore coordinamento della stessa con quella che risulterà definita per l'organismo di sorveglianza.

COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Schema di Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'organismo di sorveglianza dei fondi pensione aperti (*)

(Allegato n. 2 allo Schema di regolamento dei fondi pensione aperti, adottato dalla Commissione il 31 ottobre 2006)

Art.1. - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.

Art.2. - Composizione dell'Organismo

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. che esercita l'attività del fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.

2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dieci.

Art.3. - Designazione e durata dell'incarico dei componenti

1. I componenti di cui all'art.2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art.4.

2. Le aziende o i gruppi che si trovino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, partecipano alla designazione dei propri rappresentanti nel rispetto del limite massimo ivi indicato. Qualora il numero di aziende o gruppi potenzialmente interessati sia tale da non consentire il rispetto del suddetto limite, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione dei soggetti che partecipano alla composizione dell'Organismo si fa riferimento.....(*individuare un criterio di selezione delle aziende quale, ad esempio, quello della numerosità degli aderenti al fondo alla fine dell'anno precedente*).

3. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

4. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art.2, comma 2, del presente Allegato, la banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. almeno tre mesi prima della scadenza del mandato invita le imprese o i gruppi interessati a

(*) Si tratta dell'organismo previsto dall'art. 5, commi 4 e ss., del Decreto lgs. 252/2005. La costituzione è obbligatoria per i fondi pensione aperti che raccolgano adesioni su base collettiva. Ai fini dell'integrazione dell'organismo, nell'ambito delle adesioni collettive rilevanti per la designazione dei componenti vanno ricondotte anche quelle effettuate mediante i cc.dd. accordi plurisoggettivi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del medesimo Decreto.

comunicare i nominativi di rispettiva competenza. Si considerano valide le comunicazioni pervenute almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.

5. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, non sono rinnovabili per più di un mandato consecutivamente e sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m.

Art.4. - Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.

2. L'Organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.

3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.

4. Qualora l'azienda o il gruppo tenuto a designare i componenti dell'Organismo non individui soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti si procederà, secondo il criterio di cui all'art.3, comma 2, ad individuare la nuova azienda o gruppo tenuto alla designazione

5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

Art.5. - Remunerazione

1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.

2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti e agli eventuali rimborsi sono poste a carico della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. (*ovvero, in alternativa, a carico del Fondo ovvero indicare un criterio di ripartizione*). Il compenso dei componenti non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. o di società controllanti o controllate.

Art.6. - Compiti dell'Organismo

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:

- a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;

- b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art.7 dell'Allegato n.1 al Regolamento;
 - c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, informazioni:
- a) sulla trattazione degli esposti;
 - b) sulla soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
 - c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
 - d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.
3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.
4. L'Organismo riferisce all'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m, al Responsabile del Fondo e alla Covip in merito alle irregolarità riscontrate; agli stessi può inoltre riferire in ordine all'andamento del Fondo.

Art.7. Modalità di funzionamento

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. e al Responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione.
4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno componenti;
5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della banca/compagnia/s.g.r./s.i.m. che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione.
6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale.

Art.8. Responsabilità

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.